

con propria mano d'opera o con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Detta spesa è determinata nella misura di lire novemila per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

#### Art. 3.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato disposti ai sensi del precedente art. 2, il Consorzio nazionale produttori canapa, per ciascuna delle campagne di ammasso, deve:

a) fornire, entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di magazzinaggio, conservazione del prodotto e facchinaggio, per le singole Province;

b) esibire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario sostenute per la regolare attuazione dell'ammasso obbligatorio (trasferimenti, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, per la campagna 1961-62, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, ripartiti per ciascuna Provincia canapicola.

#### Art. 4.

La liquidazione dei contributi, per ciascuna gestione di ammasso, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

#### Art. 5.

Per ciascuna delle campagne di conferimento indicate nel precedente art. 1, il Consorzio nazionale produttori canapa deve rendere il conto della gestione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che si riserva il sindacato di legittimità e di merito compresa la congruità della spesa.

In tali rendiconti, che saranno preventivamente esaminati dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 4, saranno indicati, per ciascuna gestione: la quantità conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento

per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; e i tempi di riscossione ed i prezzi liquidati ai conferenti.

#### Art. 6.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2, la spesa, in ogni caso, sarà contenuta nel limite di lire settecentocinquantamila.

#### Art. 7.

Sul capitolo 140 dell'esercizio finanziario 1962-1963 è impegnata la somma di lire settecentocinquantamila.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1962  
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 42

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1962.

Classificazione tra le strade statali di una strada in provincia di Napoli e Avellino.

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « del Vallo di Lauro », dalla Strada statale n. 367 « Nolana-Sarnese » a San Paolo Belsito - Liveri - Lauro - Moschiano - Forino alla Strada statale n. 88 « dei Due Principati » della lunghezza complessiva di km. 28, di cui circa 4 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Avellino ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Avellino e Napoli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dalla Strada statale n. 367 per Liveri - Lauro - Moschiano - Forino alla Strada statale n. 88 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 403 « del Vallo di Lauro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro: SELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1962  
Registro n. 36 Lavori pubblici, foglio n. 176

(5943)